ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "F. DE SANCTIS"-S. ANGELO DEI LOMBARDI
Prot. 0002065 del 24/03/2026
II-10 (Entrata)

Al Dirigente Scolastico

dell'I.I.S.S. "F. De Sanctis" – S. Angelo dei Lombardi

Dr. Giuseppe Mingione

E p.c. Alle Rappresentanze Sindacali Territoriali

OGGETTO: Riscontro a Vs. nota Prot. 0001985 del 23/03/2026 – Tutela delle prerogative sindacali, ripristino delle corrette relazioni e diffida ad adempiere.

I sottoscritti componenti della RSU d'Istituto, Famiglietti Rosaria e Antonio Siconolfi, preso atto della Vs. nota in oggetto con la quale si dispone il rinvio della seduta di Contrattazione Integrativa d'Istituto, si vedono costretti a respingere fermamente le considerazioni in essa contenute, in quanto gravemente lesive delle prerogative sindacali e indicative di un approccio alle relazioni lavorative che non possiamo in alcun modo condividere.

1. Sulla presunta natura "dilatoria" e sui "rilievi formali"

Rispediamo al mittente l'accusa di aver formulato istanze di carattere "meramente dilatorio". Pretendere il rispetto dell'art. 11 del vigente Contratto di Istituto (il quale sancisce che gli incontri debbano essere convocati *"di intesa"*) non è un futile "rilievo formale", ma la rivendicazione di un diritto sostanziale e pattizio. È paradossale e inaccettabile che la S.V. derubrichi a mero formalismo il rispetto delle regole contrattuali che Ella stessa è chiamata a garantire e ad applicare.

2. Sulla natura paritetica della contrattazione e le "prerogative organizzative"

Si rileva una grave confusione in merito ai ruoli. La S.V. giustifica la propria condotta richiamando le "proprie prerogative organizzative". Preme ricordare che, ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e del vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, il tavolo di contrattazione non è un'estensione gerarchica dell'ufficio di presidenza. Al tavolo negoziale, il Dirigente Scolastico agisce in veste di "parte datoriale", ponendosi in un **rapporto di assoluta pariteticità** con le Rappresentanze Sindacali. Il tavolo negoziale non ammette atti d'imperio o convocazioni calate dall'alto: richiede concertazione e condivisione preventiva.

3. Sul richiamo all'Art. 97 della Costituzione

L'efficienza, l'efficacia e il buon andamento dell'azione amministrativa, da Voi richiamati, trovano il loro fondamento primario nel principio di legalità e nel rispetto dei contratti. Non vi è buon andamento laddove si ignorano le regole basilari delle relazioni sindacali, esponendo peraltro l'Amministrazione al rischio di contenziosi per condotta antisindacale (ex art. 28 della Legge 300/1970).

4. Sull'ultimatum e la minaccia di procedere "d'ufficio"

Si giudica irricevibile e irrispettoso del clima di "leale collaborazione" da Voi stessi invocato, l'ultimatum posto per il giorno 27/03/2026. L'intimazione a fornire tre date, pena l'adozione di provvedimenti "d'ufficio", rappresenta un *diktat* che snatura il concetto stesso di "intesa". Il calendario degli incontri si concorda congiuntamente, non si impone sotto la minaccia di fughe in avanti unilaterali.

Tutto ciò premesso, al fine di ricondurre la trattativa sui binari della correttezza e del rispetto reciproco, la scrivente RSU, in accordo con la RSU Gerardo Notaro,

- **COMUNICA** le seguenti date: mercoledì 8 aprile, venerdì 9 aprile, martedì 14 aprile dalle ore 11.00

- **DIFFIDA** formalmente la S.V. dal procedere in futuro a qualsiasi fissazione "d'ufficio" o unilaterale delle date di contrattazione, riservandosi, in caso contrario, di adire le vie legali competenti per la tutela delle proprie libertà e prerogative sindacali.

Certi che la S.V. vorrà abbandonare logiche di contrapposizione per ripristinare un vero dialogo paritetico, si porgono distinti saluti.

S. Angelo dei Lombardi, 24 marzo 2026

I componenti della RSU

(Firme)

